



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Carlo Hair Studio S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Jorio, con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, Via  
Misasi n. 80/D;

***contro***

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e  
difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Mario Moniaci System S.r.l., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto n. 5459 del 18/5/2022 assunto dalla Regione Calabria;

- del decreto n. 1485 del 16/2/2022, assunto dalla Regione Calabria;
- di ogni altro ad esso presupposto connesso e/o consequenziale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del decreto dirigenziale n. 8996 del 29/7/2022;
- di ogni altro ad esso presupposto connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- le esigenze cautelari della ricorrente siano suscettibili di adeguata tutela con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Ritenuto, al contempo:

- di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 49 cod. proc. amm. nei confronti dei soggetti di cui all'allegato B e C del decreto dirigenziale impugnato le cui domande risultano definitivamente ammesse e finanziate nonché ammesse e non finanziate per esaurimento dei fondi;

Ritenuto, stante il rilevante numero di destinatari e la richiesta di parte, di disporre la notifica per pubblici proclami in modalità telematica, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità di gestione del POR CALABRIA 2014-2020, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale

risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) le generalità della parte ricorrente e dell'Amministrazioni intimata;
- 3) gli estremi e l'oggetto del provvedimento impugnato;
- 4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come *“i soggetti di cui all'allegato B e C del decreto dirigenziale “Registro dei decreti del Dirigenti della Regione Calabria” n. 8996 del 29/07/2022 le cui domande risultano ammesse e finanziate nonché ammesse e non finanziate per esaurimento dei fondi destinati all'Azione 8.6.1 dell'Asse 8 – Misure integrate di politica attiva di cui al POR Calabria 2014-2020”*;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione *“T.A.R. Calabria - Catanzaro”*, sottosezione *“Ricerca ricorsi”*;
- 6) l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di disporre a tal fine:

- che l'Amministrazione intimata avrà l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in un'apposita sezione del sito denominata *“Atti di notifica”* - previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso, di copia del ricorso, della presente decisione, dell'elenco dei controinteressati, l'avviso preceduto dal titolo in neretto maiuscolo denominata *“notifica per pubblici proclami”* - seguita dagli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati (evincibile dall'avviso), ponendo quali allegati consultabili il testo integrale del ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati;

- che la medesima Amministrazione:

- a) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata;

b) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

c) dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati interessati dall'avviso;

- che la ricorrente versi (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia), euro 100,00 (cento/00) all'Amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;

- che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) così provvede:

- dispone, a carico di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva;

- fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 aprile 2023.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Manuela Bucca, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Manuela Bucca**

**IL PRESIDENTE**

**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**